


EUROPEAN

NEWSLETTER / GENNAIO 2018





COMUNICATI STAMPA	
1.1	3
CORTE DI GIUSTIZIA	
2.1 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma - Aliquota IVA ridotta - Allegato H, categoria 7 - Prestazione unica composta da due elementi distinti - Applicazione selettiva di un'aliquota IVA ridotta a uno di tali elementi - Visita turistica denominata "World of Ajax" - Visita del museo dell'AFC Ajax. Sentenza del 18 gennaio 2018, Causa C-463/16, Stadion Amsterdam CV contro Staatssecretaris van Financiën	5



COMUNICATI STAMPA

1.1

Comunicato Stampa del 23 gennaio 2018. "Taxation: Eight jurisdictions removed from EU list"

Il Consiglio UE con il Comunicato Stampa del 23 gennaio 2018 "Taxation: Eight jurisdictions removed from EU list" ha reso noto che 8 giurisdizioni sono state rimosse dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in seguito agli impegni assunti a livello politico in risposta alle preoccupazioni espresse a livello comunitario¹.

Si tratta di Barbados, Grenada, la Repubblica di Corea, la Regione amministrativa speciale di Macao, la Mongolia, Panama, la Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti; tali giurisdizioni sono state inserite in una categoria separata di "*giurisdizioni oggetto di stretta sorveglianza*". Ad oggi, la lista delle giurisdizioni non cooperative comprende 9 delle 17 giurisdizioni inizialmente previste il 5 dicembre 2017², ossia le Samoa americane, il Bahrein, Guam, le Isole Marshall, la Namibia, Palau, Santa Lucia, Samoa e Trinidad e Tobago.

La lista UE dei Paesi cooperativi ai fini fiscali mira a promuovere a livello mondiale la buona governance in materia fiscale, massimizzando gli sforzi intesi a prevenire l'elusione, la frode e l'evasione fiscale; anche se deve essere riveduta almeno una volta l'anno, il gruppo di lavoro responsabile della sua preparazione (Gruppo "Codice di condotta") può raccomandarne un aggiornamento in qualsiasi momento.

Sul tema assumono particolare importanza i sequenti documenti:

- la Nota del gennaio 2018 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ("The EU list of noncooperative jurisdictions for tax purposes: - Report by the Code of Conduct Group (Business taxation) suggesting the de-listing of certain jurisdictions");
- le Conclusioni del Consiglio UE del dicembre 2017 sulla lista di giurisdizioni non cooperative ("The EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. Council conclusions (adopted on 5/12/2017)".

¹ Nelle Conclusioni del Consiglio del dicembre 2017 sulla lista di giurisdizioni non cooperative viene osservato che "It is important to provide efficient protection mechanisms to fight against the erosion of Member States' tax bases through tax fraud, evasion and avoidance, and consequently, to apply effective and proportionate defensive measures, at the EU and national level, to the jurisdictions in the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes".

² La lista è stata preparata nel corso del 2017 in parallelo con il forum globale OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.



COMUNICATISTAMPA

Nell'ultimo documento citato, sono state elencate (anche) le giurisdizioni ritenute *compliant* con le misure introdotte a livello *OCSE* nell'ambito del Progetto *BEPS* (*BEPS minimum standard*).

Tabella 1: Anti-BEPS Measures

The following jurisdictions are committed to	Aruba, Cook Islands, Faroe Islands, Greenland,
become member of the Inclusive Framework or	New Caledonia, Saint Vincent and the Grenadines,
implement BEPS minimum standard by 2018	Taiwan and Vanuatu
The following jurisdictions are committed to	Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Cabo
become member of the Inclusive Framework or	Verde, Fiji, Former Yugoslav Republic of Macedonia,
implement BEPS minimum standard by 2019	Jordan, Maldives, Montenegro, Morocco, Serbia
	and Swaziland
The following jurisdictions are committed to	Nauru, Niue
become member of the Inclusive Framework or	
implement BEPS minimum standard if and when	
such commitment will become relevant	

Tabella 2: OECD Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance (MAC)

The following jurisdictions are committed to sign	Hong Kong SAR, New Caledonia, Oman, Qatar and
and ratify the MAC or to have in place a network	Taiwan
of agreements covering all EU Member States by	
2018	
The following jurisdictions are committed to sign	Armenia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Cabo
and ratify the MAC or to have in place a network	Verde, Fiji, Former Yugoslav Republic of Macedonia,
of agreements covering all EU Member States by	Jamaica, Jordan, Maldives, Montenegro, Morocco,
2019	Peru, Serbia, Swaziland, Thailand, Turkey and
	Vietnam



CORTE DI GIUSTIZIA UE

CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma - Aliquota IVA ridotta - Allegato H, categoria 7 - Prestazione unica composta da due elementi distinti - Applicazione selettiva di un'aliquota IVA ridotta a uno di tali elementi - Visita turistica denominata "World of Ajax" - Visita del museo dell'AFC Ajax. Sentenza del 18 gennaio 2018, Causa C-463/16, Stadion Amsterdam CV contro Staatssecretaris van Financiën

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, deve essere interpretata nel senso che una prestazione unica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da due elementi distinti, uno principale e l'altro accessorio, che, se fossero prestati separatamente, sarebbero assoggettati ad aliquote di imposta sul valore aggiunto differenti, deve essere tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a tale prestazione unica, determinata in funzione dell'elemento principale, anche qualora il prezzo di ciascun elemento che compone il prezzo totale versato da un consumatore per poter beneficiare di tale prestazione possa essere identificato.

La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto verte sull'interpretazione dell'articolo 12, Paragrafo 3, lettera a), della sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia IVA, come modificata dalla Direttiva 2001/4/CE del Consiglio del 19 gennaio 2001. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Stadion Amsterdam CV* e lo *Staatssecretaris van Financiën* (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi), relativamente al rifiuto opposto da quest'ultimo di applicare un'aliquota IVA ridotta alle attività relative alle visite turistiche proposte dallo *Stadion Amsterdam CV*³. Durante il periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2005, non era possibile visitare il museo dell'associazione calcio *AFC Ajax* senza prendere parte alla visita guidata dello stadio. Ritenendo che la visita turistica dovesse essere considerata una prestazione in ambito culturale, ovvero un'attività ricreativa o ludica, la *Stadion Amsterdam* ha applicato l'aliquota IVA ridotta prevista per tale prestazione.

³ La *Stadion Amsterdam* è una società che gestisce un complesso edilizio multifunzionale - *Arena* - composto da uno stadio e da strutture connesse. In tale complesso ha sede anche il museo dell'associazione calcio *AFC Ajax*. La *Stadion Amsterdam* concede lo stadio in affitto a terzi per manifestazioni sportive e per concerti di artisti; inoltre, offre la possibilità di visitare l'*Arena* nell'ambito di visite turistiche a pagamento.





La Corte di Giustizia UE è intervenuta sul tema delle prestazioni uniche e delle prestazioni accessorie. In via preliminare, è stato precisato che quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si è svolta l'operazione, per determinare se tale operazione comporti ai fini IVA due o più prestazioni distinte o un'unica prestazione (cfr. sentenze Bog e a. Žamberk). I giudici hanno chiarito che dall'art. 2 della sesta Direttiva deriva che ciascuna operazione deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente; l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti. Si deve considerare che si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare oggettivamente una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. oltre alle sentenze sopra citate anche la sentenza Baštová). Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, "bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore".

Nella sentenza è stato richiamato un precedente orientamento espresso dai giudici comunitari in relazione all'accesso ad un parco acquatico che mette a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative; è stato ritenuto che la circostanza che il parco acquatico proponga soltanto un unico biglietto d'ingresso che dà diritto ad accedere a tutte le installazioni (a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzata, dalle modalità e dalla durata di utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo) costituisce un indizio importante dell'esistenza di una prestazione unica (cfr. la sentenza *Žamberk*).

Sulla tematica si rimanda anche alle sentenze CPP, Commissione/Francia e Talacre Beach Caravan Sales.



Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano T. +39.02.669951 F. +39.02.6691800 info@studiopirola.com www.pirolapennutozei.it

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | GENNAIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 GENNAIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM